DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 270/2021

del 24 settembre 2021

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2024/480]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 ([1]).

(2) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento (UE) 2021/1057 inizi dal 1º gennaio 2021, indipendentemente dal momento in cui la presente decisione è adottata o dall'eventualità che l'adempimento degli obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2021.

(3) I soggetti stabiliti negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzati a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per le attività la cui attuazione inizia dopo il 1º gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dai soggetti stabiliti negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del completamento dell'azione pertinente.

(4) Le condizioni applicabili alla partecipazione degli Stati EFTA e delle relative istituzioni, imprese e organizzazioni e dei relativi cittadini ai programmi dell'Unione europea sono stabilite nell'accordo SEE, in particolare nell'articolo 81.

(5) È pertanto opportuno modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché dal 1º gennaio 2021 tale cooperazione prorogata possa continuare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel protocollo 31 dell'accordo SEE, l'articolo 15 è così modificato:

1. al paragrafo 8 è aggiunto il trattino seguente:

"- **32021 R 1057**: Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

Le spese sostenute per le attività la cui attuazione inizia dopo il 1º gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione fissata nella convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 270/2021 del 24 settembre 2021 entri in vigore prima del completamento dell'azione.

Gli Stati EFTA parteciperanno solo alla componente Occupazione e innovazione sociale del programma.

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.";

([1]) GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21.

2. il testo del paragrafo 5 è sostituito da quanto segue:

"Gli Stati EFTA partecipano alle attività comunitarie di cui al primo trattino del paragrafo 8 a partire dal 1º gennaio 1999, alle attività di cui al secondo trattino a partire dal 1º gennaio 2003, alle attività di cui al terzo trattino a partire dal 1º gennaio 2014 e alle attività di cui al quarto trattino a partire dal 1º gennaio 2021.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2021

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.